

CIRCOLARE INFORMATIVA

23 luglio 2013

INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE: CONTRO L'AMMINISTRAZIONE IL DIPENDENTE PUO' RICORRERE D'URGENZA

Cari Colleghi,

la recente delibera n. 58/2013 della CIVIT, che si allega, sostiene l'incompatibilità fra cariche pubbliche elettive ed incarichi di direzione di strutture complesse e semplici.

Sebbene tale parere risulti assolutamente erroneo per le ragioni già illustrate nelle precedenti circolari che si allegano alla presente, si tratta di un atto interno all'Amministrazione, non autonomamente impugnabile, in quanto insuscettibile di produrre direttamente la lesione di una posizione giuridica individuale (C.d.S., Sez. IV, 20 settembre 1994, n. 720).

E' viceversa impugnabile l'eventuale provvedimento assunto da un'Amministrazione nei confronti del dipendente, sulla base delle indicazioni contenute nel parere in esame.

Più nello specifico, avverso il provvedimento che imponga al dipendente di scegliere tra mantenimento dell'incarico dirigenziale e conservazione della carica politica, è possibile proporre un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Giudice del lavoro competente per territorio. Nelle more, il dipendente può conservare l'incarico e la carica politica.

Vi invito pertanto a monitorare tali situazione e Vi sollecito a segnalare eventuali casi di applicazione della delibera CIVIT da parte di singole amministrazioni, al fine di dare sostegno legale agli interessati che intendano impugnare tali provvedimenti.

Cordiali saluti.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed



Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 58/2013: parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 alla dirigenza del settore sanitario:

1. Nota del 14 maggio 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Chivasso (TO) che chiede alla Commissione un parere in merito al rapporto intercorrente tra l'art. 12, co. 4, lett. b) (riferito genericamente agli incarichi dirigenziali nelle pp.aa.) e l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2013 (che prevede, invece, specificamente, tre casi di incompatibilità: Direttore Generale, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali). Nello specifico si chiede di sapere se la carica di Sindaco del suddetto Comune (oltre 15.000 ab.) sia compatibile con l'incarico di medico primario del Reparto Oncologia, e come tale inquadrato nel ruolo di dirigente dell'azienda ospedaliera "Città della Salute e della Scienza di Torino", precisato, altresì, che l'azienda ospedaliera si differenzia dall'azienda sanitaria locale per competenze diverse previste nel Piano Sanitario Regionale.
2. Nota del 30 aprile 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 1 Imperiese del Comune di Bussana di Sanremo, con la quale si sottopongono i seguenti quesiti in tema di applicazione del d.lgs. n. 39/2013: a) se al personale appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale siano da intendersi applicabili le incompatibilità di cui all'art. 12 (in particolare commi 3 e 4) del citato decreto; b) chiarimenti sull'efficacia temporale dell'art. 12 (assunzione e/o mantenimento nel corso dell'incarico); c) cosa accade in riferimento alle cariche di cui alle lett. a), b) e c) dei citati commi 3 e 4 dell'art. 12 assunte dal personale dirigente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e se si possa optare per il mantenimento dell'incarico dirigenziale mediante rinuncia alle altre cariche.
3. Nota del 20 maggio 2013 del Dirigente responsabile anticorruzione dell'Azienda ospedaliera-universitaria (Consorziale Policlinico) della Regione Puglia che formula quesiti: a) se la funzione di direttore generale di azienda ospedaliera universitaria è incompatibile

con il ruolo di componente del Consiglio degli Affari Economici dell'Ente ecclesiastico Ospedale regionale "F.Miulli" di Acquaviva delle Fonti; b) se la funzione di dirigente capo area esercente l'attività di controllo analogo in materia di personale della società in house per conto del direttore generale è incompatibile con la funzione di amministratore unico della società Policlinico Servizi Sanitari s.r.l.; c) se la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della Policlinico Servizi Sanitari s.r.l., società in house dell'Azienda Policlinico è incompatibile con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Istituto di ricerca e di ricovero e assistenza "Istituto Tumori Giovanni Paolo II.

4. Nota del 16 maggio 2013 del Presidente della Provincia di Parma con la quale si chiede se l'incompatibilità sancita dall'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 39/2013 si applica anche al "personale medico di Azienda Unitaria Sanitaria Locale o di Azienda Ospedaliera, non esercitante poteri di amministrazione e gestione, ma avente responsabilità professionale.
5. Nota del 9 maggio 2013 del Segretario Generale del Comune di Palo del Colle (BA) che sottopone alla Commissione due quesiti: a) se l'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 39/2013 si applica ai dirigenti di struttura ospedaliera semplice; b) se il citato decreto legislativo deve ritenersi applicabile anche ai soggetti che ricoprono il ruolo di medici di medicina generale, che hanno "un rapporto di tipo convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale".
6. Nota del 13 maggio 2013 con la quale il Segretario generale del Comune di Bitonto (Bari) con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chiede alla Commissione se l'incompatibilità prevista dall'art. 12, commi 3 e 4, lett. b) del decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche ai dirigenti medici dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda sanitaria locale di Bari.
7. Nota del 14 maggio 2013 del sindaco del Comune di Lonigo (Vicenza) con la quale si chiede alla Commissione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.39/2013, se versi in una situazione di incompatibilità, sancita dall'art. 12, secondo comma del citato decreto legislativo, il consigliere comunale, che rivesta anche la carica di assessore, che sia dirigente dell'azienda sanitaria locale nel cui ambito ricade lo stesso Comune.
8. Nota del 21 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Fidenza (Parma), con la quale si segnala che il Sindaco è dipendente dell'azienda sanitaria locale con incarico di "dirigente" di struttura complessa e che due consiglieri comunali sono dipendenti dell'azienda sanitaria locale con incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa. Si chiede, inoltre, se il ruolo del Sindaco "è compatibile con l'incarico presso l'azienda sanitaria locale di "dirigente responsabile del presidio ospedaliero aziendale e della direzione amministrativa dell'ospedale di Fidenza" (Parma).
9. Nota del 17 giugno 2013 del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona del distretto di Fidenza (Parma) con la quale si chiede di sapere se: a) la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 operi con riferimento agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma in questione e, in caso affermativo, quali siano gli obblighi/adempimenti che competono all'ente/azienda presso cui il soggetto svolge l'incarico; b) se, relativamente alla posizione del Direttore (componente del Consiglio comunale di Parma) sia applicabile la disciplina del d.lgs. n. 39/2013.

10. Nota del 7 giugno 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda sanitaria locale di Parma, con la quale si chiede a quali figure dirigenziali sia applicabile il d.lgs. n.39/2013, tenuto conto anche dell'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.
11. Nota in data 27 maggio 2013, con cui il Sindaco del Comune di Cerignola chiede il parere della Commissione in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità tra l'incarico di dirigente medico ospedaliero (di I livello) e quello di Sindaco e tra quest'ultimo e l'eventuale futuro conferimento di incarico di dirigente medico ospedaliero di II livello.
12. Nota del 4 giugno 2013 con la quale l'Azienda sanitaria locale savonese pone un quesito preliminare in materia di applicabilità dell'art. 12 del d. lgs. n. 39/2013 alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione della "presenza di una disciplina specifica per il Servizio Sanitario Nazionale, vale a dire quella prevista dagli artt. 8 e 14", e, in subordine, pone alcuni quesiti di portata generale, relativi anche all'efficacia temporale dell'art. 12.
13. Nota del 4 giugno 2013 con la quale il Segretario generale, responsabile anticorruzione, del Comune di Bari chiede alla Commissione se l'art. 12, comma 4, lett. b del d. lgs. n. 39 del 2013 debba essere applicato anche ai medici incaricati dalle aziende sanitarie locali.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

1. Individuazione delle strutture sanitarie alle quali si applica il d.lg. n. 39/2013.

La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, ha ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 anche alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza, alle aziende pubbliche di servizi alla persone.

La Commissione ritiene applicabile il d.lgs. n. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.

A favore di questa interpretazione, si citano i seguenti argomenti.

Innanzitutto, si ricorda che l'art. 1, commi 49 e 50 della l. n. 190/2012, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzioni di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, al secondo capoverso, lett. d) prevede il criterio direttivo secondo cui devono essere ricompresi, tra gli incarichi oggetto della disciplina, gli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Occorre ricordare, poi, che, più in generale, l'art. 1, co. 59 della l. 190/2012 prevede che le disposizioni della legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 in cui rientrano espressamente e più in generale le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Un ultimo argomento a favore della tesi esposta è rappresentato anche dall'organizzazione delle stesse aziende sanitarie locali, tenuto conto che le Regioni, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, si avvalgono anche delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri a cui si estende la disciplina prevista per le aziende sanitarie locali (artt. 3 e 4, d.lgs. n. 502/1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. n. 421/1992").

Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio Sanitario Nazionale possono essere costituiti o confermati in aziende disciplinate dall'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992: gli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza (con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11, co. 1, lett. b) della l. n. 59/1997), le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale di cui all'art. 6 della l. n. 419/1998 ("Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale") (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 502/1992).

Si ritiene, pertanto, che, nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Applicabilità anche alle strutture sanitarie della Delibera n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Un'ulteriore questione posta all'attenzione della Commissione riguarda l'incidenza delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità sugli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013.

La Commissione, sul punto, ha già espresso un avviso di carattere generale (cfr. la delibera n. 46 del 2013) – e a cui si rimanda per ulteriore approfondimento – che conclude nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione e cioè che gli incarichi e le cariche disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 comportano l'espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo (quali, ad esempio, atti di gestione finanziaria, atti di amministrazione e gestione del personale, ecc.) e, trattandosi di un rapporto di durata, dunque, il fatto che l'origine dell'incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta a causa del mutamento della normativa.

3. Ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti sanitari.

La Commissione ha esaminato, inoltre, il problema dell'applicabilità alle diverse figure dirigenziali esistenti del settore sanitario delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste, genericamente, per gli incarichi dirigenziali.

Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che il legislatore ha riservato al settore sanitario una specifica disciplina, considerando, espressamente, solo la dirigenza rappresentata dal vertice delle aziende sanitarie ovvero il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali (artt. 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. n. 39/2013).

La Commissione ritiene, peraltro, che le cause di inconferibilità e di incompatibilità non possono essere applicate soltanto ai detti soggetti.

L'applicabilità dell'art. 12 del citato decreto deve, invece, affermarsi considerando che anche i dirigenti sanitari possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992).

Ciò premesso, la Commissione ritiene, sul punto, che si deve tener conto della peculiarità della disciplina del personale medico caratterizzata dall'attribuzione formale della qualifica dirigenziale a tutti gli appartenenti.

Ne deriva che per decidere in ordine all'applicabilità del decreto in esame si devono individuare le posizioni che, implicando oltre che la responsabilità professionale anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione, che pure, in alcuni settori, prevede posizioni dirigenziali molto variegate.

La Commissione, pertanto, ritiene di dover concludere nel senso che:

- a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
- b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
- c) il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice.

Per quanto riguarda i dirigenti di struttura semplice va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla l. n. 190/2012 e dai decreti di attuazione, l'art. 41, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice.

La Commissione ritiene che, nel silenzio del legislatore, tale netta distinzione non possa operare anche per quanto riguarda la materia dell'inconferibilità e dell'incompatibilità attesa la grande varietà dei compiti che possono essere affidati ai dirigenti di struttura semplice e le conseguenti implicazioni che ne possono derivare proprio in materia di incompatibilità.

Alla luce di quanto osservato, per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 *bis* e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.

Roma, 15 luglio 2013

Romilda Rizzo

CIRCOLARE INFORMATIVA

7 giugno 2013

- Ai componenti la Segreteria Nazionale
- Ai componenti la Conferenza Permanente dei Segretari delle Regioni e Province Autonome
- Ai componenti il Consiglio Nazionale
- Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- Ai componenti la Commissione Controllo
- Ai Segretari Aziendali
- Alle sedi AnaaO Assomed

Roma 7 giugno 2013

Prot. n. 124/2013/Snrm

LEGGE 190: NUOVO SISTEMA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I DIRIGENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Cari colleghi,

con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazzetta Uff. n. 265 del 13.11.2012), il Legislatore italiano – in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione ONU sulla corruzione del 2003 e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (entrambe ratificate dall'Italia) – ha adottato nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, introducendo diversi strumenti normativi ed individuando i soggetti preposti alla loro attuazione.

Tra questi, si segnala la CIVIT (ossia la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009) preposta ad operare quale Autorità nazionale anticorruzione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, cui è affidato un ruolo di coordinamento delle strategie preventive, e i vertici delle singole amministrazioni preposti ad attuare in concreto le azioni di contrasto alla corruzione.

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione introdotte dalla Legge 190/12 sono applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (ciò è espressamente previsto dal comma 59 dell'art. 1 della stessa Legge 190/12, ed è stato ribadito dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013).

In seguito all'entrata in vigore della legge ed in attuazione di un'espressa delega ivi contenuta (art. 1 comma 49, L. 190/12) finalizzata al contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi nelle PP.AA., il Governo ha adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, introducendo importanti modifiche alla disciplina vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, si rende necessario chiarire la portata applicativa di alcune importanti disposizioni contenute nell'art. 12 del D.Lgs. 39/13, in riferimento al sistema degli incarichi della dirigenza sanitaria.

Nello specifico, l'art. 12, comma 1, del Decreto stabilisce che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dello stesso incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, che ha conferito l'incarico.

Inoltre gli stessi incarichi dirigenziali, interni ed esterni, a seconda del livello regionale, provinciale o locale della pubbliche amministrazioni, sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di presidente e amministratore delegato o di componente di organi di indirizzo di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (cfr. commi 3 e 4, dell'art. 12).

Ebbene per comprendere la portata applicativa della norma, occorre fare riferimento a cosa lo stesso Decreto legislativo (v. art. 1, comma 2, lett. j), D.lgs. 39/2013), intende per "incarichi dirigenziali interni".

Questi, appunto, sono definiti come "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione".

Dunque, le incompatibilità dettate per gli "incarichi dirigenziali interni" dall'art. 12, del D.lgs. 39/2013, sono riferite alle posizioni di livello dirigenziale che hanno esclusivamente contenuto di carattere gestionale, e non anche agli incarichi dirigenziali il cui contenuto unisce inscindibilmente funzioni gestionali e funzioni di natura prettamente professionale.

Conseguentemente, la disposizione in esame non può trovare applicazione nei confronti dei dirigenti sanitari titolari di incarico di struttura complessa, in quanto la legge sulla dirigenza sanitaria (v. art. 15, comma 6, D.lgs. n. 502 del 1992) specifica che "ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali funzioni di direzione e organizzazione della struttura, (cosa diversa da amministrazione e gestione, ndr) da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza".

Analoga conclusione vale per i medici titolari di incarichi di struttura semplice, a valenza o meno dipartimentale, le cui attribuzioni gestionali possono anche prevalere sulle funzioni professionali sanitarie, ma non possono mai escluderle del tutto.

Tali argomentazioni, sono suffragate, oltre che dalle richiamate norme speciali della dirigenza sanitaria, anche dal dato sistematico derivante dall'insieme delle disposizioni contenute nel D.lgs. 39/2013.

Difatti, l'art. 8 del Decreto, nel dettare una disciplina speciale sull'incompatibilità degli incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali con l'attribuzione di cariche politiche, menziona esclusivamente gli "incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo", e non anche gli incarichi di direzione di struttura complessa e semplice, con ciò confermando, stante la natura speciale della norma, l'inapplicabilità del regime generale delle incompatibilità di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 agli incarichi della dirigenza medica.

Sempre in materia di lotta alla corruzione, da ultimo, va citata per completezza la nuova versione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato mediante D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. pone a carico del dipendente pubblico lo specifico dovere di segnalare al proprio superiore gerarchico ogni caso di corruzione, di cui sia venuto a conoscenza.

Sollecito quindi tutti Voi a vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni ed a segnalare eventuali abusi da parte delle amministrazioni.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaaao Assomed



Nota – I riferimenti normativi contenuti in questa circolare sono disponibili sul sito www.anaao.it nella Sezione LEGGI NAZIONALI.